

Metto allora a partito l'articolo 7 concordato tra Ministero e Commissione.

(È approvato).

Vi è ora un articolo aggiuntivo dell'onorevole Materi; ne do lettura, sebbene sia stato ritirato:

Art. 7-bis.

« I monti frumentari e le Casse agrarie esistenti in Basilicata, non costituiti nella forma cooperativa, che non possono utilmente funzionare o che possiedono un capitale inferiore a lire duemila, saranno con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio, su proposta della Cassa provinciale di credito agrario, consorziati obbligatoriamente con monti o casse di comuni contermini, oppure saranno concentrati nella Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata.

« Avvenendo tale concentramento la Cassa provinciale sarà tenuta ad impiegare di preferenza il capitale dei monti e casse concentrati, in prestiti agli abitanti dei comuni, in cui i monti e le casse risiedevano, potendo altresì istituire sedi secondarie e rappresentanze dove se ne manifesti il bisogno, con l'autorizzazione del ministro di agricoltura, industria e commercio, e secondo le norme da stabilirsi con apposito regolamento ».

Art. 8.

« Ai proprietari ed agli enfiteuti della Sardegna i quali intraprendano opere di bonificazione e sistemazione agraria razionale, di adattamento di terreni per la irrigazione o per le prove di arida coltura in applicazione di norme stabilite dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, potranno essere concessi, fino a tutto il 1918, mutui di favore, con interesse del due e mezzo per cento, ammortizzabili nei venticinque anni che decorreranno dopo il primo quinquennio della concessione del mutuo.

« Nei primi cinque anni i mutuatari pagheranno i soli interessi; nei venticinque anni successivi agli interessi sarà aggiunta la quota d'ammortamento del debito.

« I mutuatari avranno, però, sempre la facoltà di estinguere il loro debito in un termine più breve ».

A questo articolo si riferisce l'emendamento dell'onorevole Dore che è il seguente:

« Al primo comma, dopo le parole: Per le spese di bonificazione... sistemazione dei terreni per irrigazione o prove di arida coltura, aggiungere: e di rimboschimenti e di conservazione e ricostituzione del bestiame, ecc. ».

Vi è poi un altro emendamento proposto da altri colleghi e, cioè:

« Aggiungere nella prima parte dopo le parole: Ministero di agricoltura, industria e commercio, le seguenti: per acquisto di bestiame e di foraggi, e per costruzione di stalle e ripari per il bestiame.

« Abozzi, Roth, Cocco-Ortu, Congiu, Scano, Pais-Serra ».

Onorevole ministro di agricoltura accetta questi emendamenti?

CAVASOLA, ministro di agricoltura, industria e commercio. A proposito di questi emendamenti debbo fare una distinzione. Hanno un valore ben diverso i rimboschimenti, la costruzione di stalle e ripari per il bestiame e l'acquisto di bestiame e di foraggi. Noi qui siamo in materia di credito agrario e non è possibile applicare non solo le discipline che regolano il credito agrario, ma neanche il concetto stesso del credito agrario ai rimboschimenti e alle costruzioni.

Posso accettare quindi che gli acquisti del bestiame e del foraggio, che sono già compresi nella legge organica del credito agrario, sieno compresi anche in questa legge; non posso accettare che vi sia compresa la costruzione di stalle, ma posso accettare che vi sia compresa la costruzione di ripari per il bestiame perchè, trattandosi di ripari che si possono fare in via provvisoria nella campagna, le spese inerenti possono essere comprese tra quelle d'esercizio.

PRESIDENTE. Onorevole Dore, insiste nel suo emendamento?

DORE. Ritiro il mio emendamento e mi associo a quello dell'onorevole Abozzi.

PRESIDENTE. Dunque, come la Camera ha inteso, all'articolo 8 l'onorevole Abozzi insieme cogli onorevoli Roth, Cocco-Ortu, Congiu, Scano e Pais-Serra, propone di:

« Aggiungere nella prima parte dopo le parole: Ministero di agricoltura, industria e commercio, le seguenti: per acquisto di bestiame e di foraggi, e per costruzione di stalle e ripari per il bestiame.

« Abozzi, Roth, Cocco-Ortu, Congiu, Scano, Pais-Serra ».